CAMERA DEI DEPUTATI N. 3105

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GALLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CIRINO POMICINO)

—

Norme per l'attuazione della formazione universitaria completa dei docenti della scuola primaria e secondaria

Presentato l'8 agosto 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'evoluzione in atto del sistema di formazione scolastica e della domanda sociale di istruzione, dando fra l'altro continuità, per un sempre maggior numero di alunni, al percorso dal ciclo preparatorio della scuola materna al ciclo della scuola secondaria superiore, è venuta ad esaltare la necessità di assicurare a tutti gli insegnanti – in qualsiasi ordine o grado di scuola si svolga la loro funzione – una qualificazione culturale e professionale di pari validità.

Si tratta di una necessità di cui il legislatore ha già tenuto conto. In effetti l'articolo 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, nel definire i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di stato giuridico del personale della scuola, ha proposto, al suo punto 5), l'esplicita prospettiva di una formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti. Conseguentemente, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha posto, sia pure in via programmatica, il principio che, per l'ammissione ai concorsi, sia richiesta, per la generalità degli insegnamenti, tale livello di formazione.

Peraltro, la concreta attuazione del principio ha a presupposto un adegua-

mento degli ordinamenti universitari ai nuovi compiti. A tal riguardo nuove possibilità sono state comunque offerte dai processi di riordinamento e ristrutturazione complessivi che hanno preso avvio a partire dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Al fine di operare tale adeguamento si è predisposto l'unito disegno di legge.

Esso consta di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce le linee secondo cui dovrà essere strutturato il nuovo corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, corso di laurea che viene articolato in un primo biennio comune ed in un successivo biennio di formazione specifica, con indirizzi distinti a seconda che si tratti di scuola materna o di scuola elementare, fatta comunque salva l'intercambiabilità dei due indirizzi, previo superamento di esami integrativi. Nell'ultimo anno è previsto inoltre un apposito tirocinio pratico.

L'articolo 2 prevede che, per la formazione universitaria dei docenti secondari, i piani di studio dei vari corsi di laurea siano integrati da discipline aventi funzione di specifica preparazione professionale e da un apposito tirocinio pratico.

L'articolo 3 stabilisce che, per le esigenze relative all'attivazione dei nuovi insegnamenti universitari, l'assegnazione dei posti è disposta nei limiti delle dotazioni organiche fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'articolo 4 detta norme finali e transitorie per il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare).

1. La formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare è attuata in un apposito corso di laurea, il cui piano di studi comprenda sia la preparazione scientifica necessaria per acquisire i contenuti culturali dell'insegnamento proprio delle predette scuole sia la preparazione professionale specifica sul piano metodologico e didattico, da integrare con un tirocinio pratico obbligatorio.

2. Il piano di studi, di cui al comma 1, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il corso di laurea ha la durata di quattro anni ed è articolato in un primo biennio di formazione comune ed in un ulteriore biennio di formazione specifica per i due indirizzi, relativi, rispettivamente, alla scuola materna ed alla scuola elementare. A tal fine i piani di studio dell'ultimo biennio prevedono discipline attinenti specificamente all'insegnamento nella scuola materna e, a seconda dell'indirizzo, all'insegnamento nella scuola elementare.

4. Al quarto anno è inoltre svolto un apposito tirocinio, distintamente per i due predetti indirizzi.

5. Le scuole materne ed elementari da utilizzare per l'effettuazione del tirocinio sono individuate d'intesa tra le università ed i provveditori agli studi.

6. Il diploma di laurea conseguito è titolo valido, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi

di accesso a posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare.

7. I concorsi hanno funzione abilitante.

8. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2, è stabilito quali esami integrativi siano necessari affinché il diploma di laurea relativo ad un indirizzo sia valido anche per l'altro. Tali esami sono sostenuti dopo il conseguimento del diploma di laurea; analogamente è previsto per l'effettuazione del corrispondente tirocinio pratico.

9. I corsi di laurea sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

10. È fatta salva, in ogni caso, la competenza delle facoltà, che intendano procedere alla loro istituzione, a proporre le necessarie modifiche statutarie.

ART. 2.

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria).

1. I piani di studio dei corsi di laurea che possono dare accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono integrati da discipline finalizzate alla preparazione professionale, con riferimento alle scienze dell'educazione ed all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari specifiche di ciascun corso di laurea, anche mediante tirocinio pratico obbligatorio.

2. Le scuole secondarie da utilizzare per l'effettuazione del tirocinio sono individuate d'intesa tra le università ed i provveditori agli studi.

3. Le discipline, da prevedere ad integrazione dei piani di studio ai sensi del comma 1, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I relativi esami pos-

sono essere sostenuti sia durante il corso di laurea sia successivamente al conseguimento del diploma di laurea.

4. Le facoltà interessate propongono le necessarie modifiche statutarie entro un anno dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nella scuola secondaria per la disciplina od il gruppo di discipline cui inerisce il corso di laurea, il candidato deve dimostrare, oltre al possesso del diploma di laurea, anche il superamento degli esami e del tirocinio pratico di cui al comma 1.

6. I concorsi hanno funzione abilitante.

ART. 3.

(Dotazioni organiche).

1. Alle esigenze connesse alla realizzazione di quanto previsto dai precedenti articoli si provvede secondo le disposizioni vigenti per l'attivazione di nuovi corsi di laurea.

2. L'assegnazione dei posti di professore ordinario e di professore associato, che si rendano a tal fine necessari, è disposta nell'ambito delle dotazioni organiche fissate, rispettivamente, dagli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4.

(Norme transitorie e finali).

1. Fino a quando non sarà attuato il nuovo ordinamento didattico, previsto dagli articoli 1 e 2 per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare e, rispettivamente, degli insegnanti della scuola secondaria, in relazione, in particolare, al titolo di studio richiesto per l'ammissione alle procedure

di reclutamento, continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente che disciplina l'accesso ai relativi concorsi.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.